

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)827

Vol. 1968/0141

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 827 def.

Bruxelles, 30 ottobre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul
mercato interno nel settore della carne suina

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(68) 827 def.

RELAZIONE

1. Il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), è in applicazione dal 1° luglio 1967.

Esso prevede la possibilità di adottare misure d'intervento, come gli aiuti all'ammasso privato e gli acquisti effettuati dagli organismi di intervento.

Le spese occasionate da tali interventi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2), e sono quindi imputabili al FEAOG, sezione garanzia.

2. Il presente progetto ha lo scopo di definire le azioni da considerare come spese d'intervento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 17/64/CEE.

3. Per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato, le spese imputabili al Fondo sono pari all'importo dell'aiuto erogato. Tale importo, infatti, è stabilito in modo forfettario, tenendo conto soltanto delle spese tecniche e del deprezzamento del prodotto all'ammasso.

4. Per quanto riguarda le spese, imputabili al Fondo, relative alle operazioni di acquisto da parte degli organismi d'intervento, si tiene conto esclusivamente delle eventuali perdite nette sopportate da tali organismi a causa degli acquisti, come per le spese d'intervento in altri settori.

.../...

(1) G.U. n. 117 del 19.6.1967, pag. 2283/67

(2) G.U. n. 34 del 27.2.1964, pag. 586/64

II

E' questo il motivo per cui l'articolo 3 del presente progetto prevede che venga calcolato un saldo delle spese e delle entrate. Tale saldo si riferisce a ciascun periodo d'intervento che ha inizio con l'entrata in applicazione delle disposizioni sulle quali si sono basati gli interventi e termina con lo smaltimento integrale dei prodotti che siano stati oggetto di acquisti da parte degli organismi d'intervento. Questa disposizione, che differisce da quella prevista per gli altri settori, è giustificata dal fatto che alcuni periodi d'intervento comprendono un numero limitato di mesi. La suddetta nozione di periodo d'intervento semplifica la redazione dei conti.

5. La possibilità di finanziare la trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento è prevista dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento n. 121/67/CEE, per tener conto dell'eventualità che risulti praticamente impossibile commercializzare allo stato di carne congelata determinati prodotti oggetto di acquisto. Date le caratteristiche della trasformazione di cui trattasi, la Commissione ritiene opportuno che venga redatto un conto distinto da quello dei prodotti congelati.

Poichè i prodotti trasformati sono conservabili molto più a lungo dei prodotti congelati, non può adottarsi per essi la nozione di periodo d'intervento. Saranno pertanto redatti dei conti annuali, coincidenti, per ragioni pratiche di contabilizzazione, con gli anni civili.

Nella redazione del conto relativo ai prodotti trasformati, è necessario prendere in considerazione le scorte eventualmente esistenti all'atto della redazione stessa.

Le scorte in questione verranno accreditate in funzione del loro valore, determinato come segue : prezzo effettivo pagato per i prodotti utilizzati come base e costi di trasformazione. Le spese di ammasso qualora i prodotti di base siano stati oggetto di ammasso prima della trasformazione, devono essere specificate nel primo conto.

.../...

III

6. L'importo unitario relativo alle spese di ammasso dei vari prodotti è fissato, come per gli interventi negli altri settori, in modo forfettario da un lato per le spese fisse (congelamento, entrata all'ammasso ed uscita dal medesimo), e da altro lato per le spese variabili nel tempo (permanenza dei prodotti all'ammasso, ^{costo finanziamento}). Gli importi suddetti sono uniformi per la Comunità. Parimenti dicasi per l'importo unitario relativo alle spese di eventuale trasformazione.
7. Allo scopo di tener conto dell'eventuale necessità di trasferire i prodotti oggetto d'intervento da una località all'altra, dopo l'assunzione a carico da parte dell'organismo d'intervento, è stata prevista la possibilità di finanziare le spese del trasferimento suddetto. Per evitare peraltro ogni abuso, è stato ritenuto opportuno che il Comitato di gestione per le carni suine adotti al riguardo una decisione caso per caso, dopo aver accertato la stretta necessità del trasferimento.
8. Anche se spetta al Comitato del fondo di formulare il parere sugli importi forfettari di cui sopra, il Comitato di gestione per le carni suine avrà il compito di prendere in esame, in via preventiva, i vari elementi costitutivi delle spese di cui trattasi, tenuto conto del loro carattere tecnico ed economico strettamente connesso all'organizzazione comune di mercato in questo settore.
9. Sotto il profilo pratico, è opportuno rilevare che, benché le disposizioni regolamentari siano state adottate, per quanto riguarda l'aiuto all'ammasso privato dai regolamenti (CEE) n. 339/68 (1) del Consiglio e 869/68 della Commissione (2), non è stata finora utilizzata la possibilità offerta al riguardo.
10. Per quanto riguarda gli acquisti effettuati dagli organismi di intervento una prima esperienza è stata fatta nel periodo 29 aprile 1968 - 10 agosto 1968 in tutto il territorio della Comunità; tuttavia, allo scopo di tener conto della situazione particolare prodottasi in Italia in seguito all'epidemia di peste suina africana, il periodo suddetto è stato prolungato, per l'Italia, fino al 30 settembre 1968 (cfr. regolamenti (CEE) nn. 391/68 (3), 469/68 (4), 1185/68 (5) della Commissione e 708/68 (6) del Consiglio).

.../...

(1) G.U. n. L 136 del 20.6.1968, pag. 1

(2) G.U. n. L 154 del 2.7.1968, pag. 2

(3) G.U. n. L 80 del 2.4.1968, pag. 5

(4) G.U. n. L 94 del 18.4.1968, pag. 13

(5) G.U. n. L 195 del 7.8.1968, pag. 8

(6) G.U. n. L 130 del 12.6.1968, pag. 1

IV

Poichè i quantitativi acquistati sono scarsi (circa 2.000 tonnellate) ed il prezzo di rivendita è valutato relativamente alto, si può senz'altro ritenere che le spese risultanti saranno relativamente modeste.

--:--:--:--:--

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore della carne suina.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario determinare le condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato "il Fondo", per il finanziamento comunitario delle spese d'intervento relative a ciascun settore dell'organizzazione comune dei mercati;

Considerando che, per quanto riguarda il settore della carne suina, l'articolo 3 del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2), prevede che le misure d'intervento che possono essere adottate sono gli aiuti all'ammasso privato e gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento;

considerando che le spese occasionate da tali misure d'intervento soddisfano alle condizioni fissate dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17/64/CEE;

considerando che, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato, le spese sono pari all'importo degli aiuti debitamente versati;

considerando che, per quanto riguarda invece gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento, è necessario determinare le perdite nette sostenute da tali organismi;

considerando che, per la determinazione delle perdite nette, è necessario stabilire il saldo tra spese e delle entrate risultanti dalle operazioni di acquisto, di immagazzinamento, di eventuale trasformazione e di smaltimento;

.../...

(1) G.U. n. 34 del 27.2.1964, pag. 586/64

(2) G.U. n. 117 del 19.6.1967, pag. 2283/67

considerando che è opportuno stabilire le spese relative all'ammasso in modo forfettario, tenendo conto dei costi delle operazioni di immagazzinamento, di ammasso e di uscita dai magazzini;

considerando che è opportuno fissare in modo forfettario anche l'importo delle spese relative alla trasformazione eventuale dei prodotti acquistati; che tali spese risultano dal complesso dei costi di trasformazione;

considerando che è opportuno stabilire conti separati rispettivamente i prodotti acquistati a titolo di intervento e per quelli di essi per i quali sia stata decisa la trasformazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine s'intendono per intervento sul mercato interno ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17/64/CEE le azioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, primo comma del regolamento n. 121/67/CEE.
2. Sono imputabili al Fondo, sezione garanzia :
 - a) gli aiuti concessi in applicazione dell'articolo 3, primo comma, primo trattino del regolamento n. 121/67/CEE;
 - b) le perdite sostenute dagli organismi d'intervento relativamente ai quantitativi di prodotti acquistati dagli organismi stessi in applicazione dell'articolo 3, primo comma, secondo trattino del suddetto regolamento.

Articolo 2

L'ammontare delle spese imputabili in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è determinato moltiplicando l'importo dell'aiuto ^{unitario} per il quantitativo del prodotto, previa detrazione dell'ammontare totale degli aiuti che siano stati indebitamente versati.

Articolo 3

1. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli organismi d'intervento stabiliscono, per ciascun periodo d'intervento e per ciascun prodotto al quale si riferiscono gli acquisti, un conto che è :

A. - Addebitato :

- a) dell'importo totale delle spese sostenute per gli acquisti effettuati;
- b) dell'importo totale delle spese sostenute, in occasione degli acquisti e dello smaltimento, per il congelamento, l'entrata e l'uscita dall'ammasso, calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso, determinato in conformità dell'articolo 4;
- c) dell'importo totale delle spese relative all'ammasso, calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso/durata, determinato in conformità dell'articolo 4;

- d) dell'importo totale delle spese relative ad un trasporto posteriore alla presa a carico da parte dell'organismo d'intervento, purchè ne sia constatata la necessità secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento n. 121/67/CEE. L'importo suddetto è calcolato in base ad un ammontare forfettario per unità di peso /km, determinato in conformità dell'articolo 4, e comprende, a seconda dei casi, le spese di uscita dall'ammasso e di nuovo immagazzinamento, calcolate in base a un ammontare forfettario per unità di peso, determinato in conformità dell'articolo 4.

B. - Accreditato :

- a) dell'importo totale delle entrate realizzate con lo smaltimento effettuato;
- b) del valore dei quantitativi consegnati all'industria di trasformazione alle condizioni previste nel paragrafo 3, determinato in base ai prezzi d'acquisto corrisposti dall'organismo d'intervento per i quantitativi suddetti;
- c) del valore delle perdite di quantità superiori al limite di tolleranza fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento n. 121/67/CEE, calcolato moltiplicando le quantità in oggetto per i più alti prezzi d'acquisto del periodo d'intervento in questione ed aggiungendovi le spese di cui al punto A. b), nonché quelle di cui al punto A. c), considerando, per queste ultime, quelle sostenute per il più lungo periodo di ammasso del prodotto acquistato al prezzo suddetto.

Le perdite di quantità si determinano calcolando le scorte contabili che residuano dopo l'esaurimento delle scorte reali del prodotto di cui trattasi.

I prodotti che non risultano in stato di buona conservazione sono contabilizzati come perdite che superano il limite di tolleranza. - -

2. Si considera come periodo d'intervento ai sensi del paragrafo 1 il periodo che ha inizio con l'applicazione delle misure consistenti in acquisti effettuati dagli organismi d'intervento per un determinato prodotto e che termina con l'avvenuto collocamento delle scorte in vista dello smaltimento o della trasformazione nella Comunità, della totalità dei quantitativi acquistati.
3. Per quanto riguarda i prodotti acquistati per i quali sia stata decisa la trasformazione, gli organismi d'intervento stabiliscono, per ciascun anno civile e per ciascun prodotto trasformato, un conto particolare che è :
- .../...

A. - Addebitato :

- a) del valore dei quantitativi che si trovano ammassati all'inizio dell'anno, calcolato sommando il valore dei quantitativi di prodotti che sono stati oggetto di misure d'intervento e sono serviti come base, determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 1, B. b), con le spese di trasformazione sostenute, calcolate in conformità delle disposizioni di cui alla lettera c);
- b) dell'importo totale delle spese effettuate per gli acquisti dei prodotti di cui sia stata decisa la trasformazione;
- c) dell'importo totale delle spese relative alla trasformazione, calcolato in base ad un importo forfettario per unità di peso, determinato in conformità dell'articolo 4;
- d) degli importi totali che risultano dall'applicazione, mutatis mutandis, del paragrafo 1, punti A. c) e d).

B. - Addebitato :

- a) dell'importo totale delle entrate derivanti dallo smaltimento;
- b) del valore dei quantitativi che si trovano all'ammasso nell'ultimo giorno dell'anno di cui trattasi, calcolato sommando il valore dei quantitativi di prodotti che sono stati oggetto di misure d'intervento e sono serviti come base, determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 1, punto B. b), con le spese di trasformazione sostenute, calcolate in conformità delle disposizioni di cui alla lettera c);
- c) del valore delle perdite di quantità superiori al limite di tolleranza fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento n. 121/67/CEE, calcolato moltiplicando le quantità in oggetto per il prezzo di costo dei prodotti finiti, ed aggiungendovi le spese di cui al punto A. d), sostenute per il più lungo periodo di ammasso dei prodotti stessi.

Le perdite di quantità si determinano calcolando la differenza fra le scorte teoriche che risultano dall'inventario permanente e le scorte reali accertate mediante inventario redatto nell'ultimo giorno dell'anno di cui trattasi, oppure calcolando le scorte contabili che residuano dopo esaurimento delle scorte reali del prodotto in oggetto.

.../...

4. a) L'importo di cui al paragrafo 1, punto A. a) ed al paragrafo 3, punto A. b) deve essere giustificato mediante una tabella dalla quale risultino i prezzi d'acquisto ed i quantitativi acquistati, nonché la natura e la qualità del prodotto.
- b) L'importo di cui al paragrafo 1, punto B. a) e b) ed al paragrafo 3, punto B. a) deve essere giustificato mediante una tabella dalla quale risultino la destinazione dei prodotti e i quantitativi corrispondenti, secondo la ripartizione seguente :
- esportazione;
 - approvvigionamento del mercato interno;
 - trasformazione.
5. I saldi dei conti per prodotto di cui ai paragrafi 1 e 3 sono riportati in un conto unico stabilito per periodo di contabilizzazione.
6. Il saldo debitore del conto unico di cui al paragrafo 5 costituisce l'importo totale delle perdite nette sostenute dagli organismi d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).
7. L'eventuale saldo creditore del conto unico di cui al paragrafo 5 è riportato nello stesso conto del periodo di contabilizzazione successivo.

Articolo 4

Gli importi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti A. b), A. d) ed al paragrafo 3, punto A. c) sono uniformi per la Comunità. Essi vengono fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE, tenuto conto dei risultati di un esame effettuato in conformità dell'articolo 25 del regolamento n. 121/67/CEE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente